

Sito Cassa Ippica

Da: PEC Cassa Ippica <cassaippica@pec.cassaippica.it>
Inviato: mercoledì 16 ottobre 2013 12:31
A: PEC MPAAF
Cc: segreteriasottosegretario.castiglione@mpaaf.gov.it;
diqpi.capodipartimento@mpaaf.gov.it; g.digenova@mpaaf.gov.it;
g.bittini@mpaaf.gov.it
Oggetto: Contributo 2013 a favore della Cassa Nazionale Assistenza Ippica
Allegati: Osservazioni sul Decreto 8295.pdf; Decreto 8295.pdf; Decreto 33080 e Osservazioni MEF.pdf; Osservazioni MEF 16497.pdf

La scrivente Cassa è costretta a formulare la presente, ad ogni effetto di legge, riproponendo tutti i rilievi al Decreto 8295 del 6/5/2013 e 33080 del 2/8/2013, anche con riferimento alle osservazioni UCB del 5/6/2013 e del 22/8/2013.

Per comodità di lettura si trasmettono in allegato alla presente i menzionati Decreti, le menzionate osservazioni, ed i rilievi mossi dalla scrivente Cassa.

I rilievi della Cassa sono stati disattesi, ma sostanzialmente senza motivazioni; ora, per scongiurare la qualificazione di affermazione di carattere oracolare (*absit iniuria verbis*), la vicenda merita approfondimenti, riflessioni e, ineluttabilmente, rettifica dei provvedimenti che ne costituiscono espressione e conseguenza.

Appare invero ontologicamente impossibile negare gli equivoci già in linea di fatto nella parte motiva dei provvedimenti in questione, e in particolare:

- 1) Il parere del Consiglio di Stato, tuttora vincolante per la P.A., non riscrive che la contribuzione può essere aumentata in percentuale non superiore alla svalutazione, ma, al contrario, sancisce che l'aumento minimo (quindi non quello massimo), non può "giammai" essere inferiore alla svalutazione. Si confonde quindi l'aumento massimo con l'aumento minimo. Il che non è certo poca cosa, anche sul piano dell'equipaggiamento concettuale che deve assistere nella questione.
- 2) Appare palesemente errata l'affermazione secondo cui l'erogazione aggiuntiva a favore della Cassa è stata disposta nel 2012. Tale asserzione è smentita per *tabulas*: in realtà l'erogazione è stata disposta sin dal 1998 (14 anni prima del 2012), come emerge dai documenti della P.A. (delibera UNIRE 985/11) e dalle decisioni della Magistratura Italiana (Tribunale di Roma, ordinanza di pagamento della somma di Euro 1.592.418,02).
- 3) La minaccia della contribuzione agli stessi livelli del 2012 – economicamente insufficienti per le necessità della Cassa, come la stessa ha denunciato anche formalmente – è in contraddizione con il contenuto della Delibera UNIRE n. 35, e con le note MAF 121781 del 26/6/1981 e 122896 del 9/8/1985, nonché, definitivamente, con il menzionato provvedimento del Tribunale di Roma.

Si tratta, in sostanza, di compromettere se non annullare i sacrifici e le attività degli iscritti, di rilevante spessore sociale, allestita in un trentennio, a tutela della sicurezza sociale di cittadini italiani. L'impatto sociale sarebbe devastante, nel mentre gli iscritti "assistiti", in attuali condizioni al di sopra appena della indigenza, si troverebbero, letteralmente e senza retorica, alla fame.

Milano, 16 Ottobre 2013

Il Presidente